



Importazione di piante, ciò che deve sapere il privato

- Le piante, le parti di piante nonché i bulbi da fiore, il terriccio per orti e giardini **originari dell'UE** non soggiacciono ad alcuna disposizione d'importazione, **sempre che tali merci siano importate per uso proprio**. Attenzione: ciò non si applica per la protezione delle specie!
- Eccezioni: è vietato importare cotognastro (*Cotoneaster* spp.) e stranvesia (*Photinia davidiana*) da qualsiasi Paese in quanto possibili portatori di batteri del fuoco batterico. È vietato importare piante ospiti di *Xylella fastidiosa* da regioni infestate in Italia meridionale (Puglia) e in Francia (Corsica, regione attorno a Marsiglia).
- Piante, parti di piante e bulbi di fiori da Paesi non membri dell'UE sono assoggettati al controllo da parte del servizio fitosanitario oppure non possono affatto essere importate. Nel quadro del traffico privato le seguenti piante sono vietate all'importazione.
 - Melo (*Malus*)
 - Pero (*Pyrus*)
 - Arancio trifogliato (*Poncirus*)
 - Quercia (*Quercus*)
 - Farinaccio, risp. sorbo degli uccelli (*Sorbus*)
 - Agazzino (*Pyracantha*)
 - Patate e simili *Solanaceae* (*Solanacea*)
 - Castagno (*Castanea*)
 - Kumquat o mandarini cinesi (*Fortunella*)
 - Nespolo (*Mespilus*)
 - Conifere
 - Cotogno (*Cydonia*)
 - Palme (*Phoenix*)
 - Vite (*Vitis*)
 - Rose (*Rosa*)
 - Piante di frutta a nocciolo (albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, susino e prugno) e tutte le forme ornamentali della specie *Prunus*
 - Biancospino (*Crataegus*), di ogni specie e varietà
 - Nespolo del Giappone (*Eriobotrya*)
 - Cotogno del Giappone (*Chaenomeles*)
 - Piante di agrumi (*Citrus*)



- Le piante soggette a controllo obbligatorio devono essere scortate da un certificato fitosanitario. Chi intende importare piante di questo tipo deve informarsi per tempo prima dell'importazione presso l'Ufficio federale dell'agricoltura ([Servizio fitosanitario federale](#)).
- Il certificato fitosanitario deve essere rilasciato dall'autorità competente nel Paese d'esportazione prima di procedere all'importazione. Gli indirizzi dei servizi competenti a livello internazionale sono disponibili su www.ippc.int.
- La frutta e la verdura (patate escl.) in quantità fino a 10 chilogrammi e i fiori recisi fino a 3 chilogrammi possono essere importati senza controllo (soltanto nel quadro del traffico viaggiatori).
- Le piante e i relativi frutti sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
- Le piante che sottostanno alle disposizioni per la protezione delle specie sono soggette a divieto d'importazione oppure devono essere scortate da appositi certificati CITES (in alcuni casi è necessario anche un permesso d'importazione).

Link

Protezione dei vegetali: www.pflanzenschutzdienst.ch -> Protezione dei vegetali negli ambiti dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale -> Importazione.

Dogana: Importazione di piante da parte di privati (mod. 18.15) www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat-> Animali e piante -> Piante, Protezione delle specie: www.blv.admin.ch -> CITES - Protezione delle specie internazionale -> Importazione di piante vive